

Indice

DOTTRINA

GIANFEDERICA DITO, AUGUSTO ZACCARIELLO – Il sistema carcerario di fronte alla questione del terrorismo di matrice confessionale. Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e il contrasto in ambito penitenziario	1065
GABRIELE DI GIUSEPPE – La polizia di frontiera. Presidio di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali	1087
CORRADO FATUZZO – ISIS e scontri armati del XXI secolo. Tra filosofia e diritto	1099
LEONARDO MAZZA – Reiterazione dell’illecito amministrativo e reiterazione dell’illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie	1143
VITO MONTARULI – L’espulsione ministeriale dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo	1161

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE PENALE

MASSIMARIO

Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina – Condotta dell’insegnante – Potere educativo o disciplinare – Modalità di esercizio – Ricorso anche minimo a violenze fisiche o psicologiche – Reato – Sussistenza – Fattispecie	1195
Caccia – Uccellazione – Predisposizione dei mezzi idonei alla cattura – Integrazione del reato di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992 – Sussistenza – Effettiva cattura di animali – Irrilevanza	1196

Causalità (rapporto di) – Responsabilità per omissione – Sussistenza del nesso di causalità – Alto grado di probabilità statistica – Sufficienza – Esclusione – Elevato grado di credibilità razionale – Necessità – Accertamento – Criteri – Fattispecie: nesso causale di omissioni di progettista e direttore di lavori di nuovo tetto di fabbricato collassato a seguito di sisma	I2I1
Falsità in atti – In atti pubblici – Falsa denuncia di smarrimento della patente di guida – Reato di cui all’art. 483 cod. pen. – Configurabilità – Ragioni	I2I2
Indagini preliminari – Attività della polizia giudiziaria – Sequestro – Sequestro operato dalla P.G. in esecuzione di un decreto di perquisizione per ricercare cose pertinenti al reato – Indicazione generica dell’oggetto del sequestro – Convalida – Necessità – Ragioni	I2I3
Indagini preliminari – Attività della polizia giudiziaria – Perquisizioni – Perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria in materia di stupefacenti – Presupposti – Individuazione – Perquisizione illegittima – Conseguenze	I2I3
Omicidio – Tentato omicidio – Dolo diretto – Sufficienza – Dolo intenzionale – Necessità – Esclusione – Fattispecie di dolo diretto per il modo in cui era stato vibrato il colpo di coltello	I2I4
Peculato – Abuso di ufficio – Differenza	I2I5
Produzione, commercio e consumo – Prodotti alimentari – Reati – Vendita di prodotti alimentari invasi da parassiti – Reato previsto dall’art. 5, comma primo, lett. d) della l. n. 283 del 1962 – “Parassiti” – Nozione – Fattispecie: prodotti infestati da coleotteri	I2I6
Prove – Disposizioni generali – Prove non disciplinate dalla legge – Videoregistrazioni – Prove atipiche – Comportamenti non comunicativi – Sussistenza – Comportamenti comunicativi – Nozione	I2I7
Prove – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Intercettazioni telefoniche – Acquisizione di contenuti di attività di messaggistica con il sistema Blackberry – Necessario ricorso alla rogatoria internazionale – Esclusione – Condizioni – Fattispecie . . .	I2I8

Prove – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Intercettazioni telefoniche – Tecnica cosiddetta dell’istradamento – Violazione delle norme sull’assistenza giudiziaria – Esclusione – Condizioni – Fattispecie: attività di messaggistica c.d. PIN to PIN . . .	1219
Prove – Mezzi di ricerca della prova – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Utilizzazione del c.d. “captatore informatico” – Limitazione ai procedimenti di criminalità organizzata	1220
Rivelazione di segreti di ufficio – Notizie non apprese per ragioni di ufficio – Rilevanza della condotta di rivelazione – Sussistenza – Condizioni – Fattispecie: comunicazione all’indagato di indagini a suo conto da parte di impiegato di cancelleria di tribunale	1221
Querela – Legittimazione alla proposizione – Condominio negli edifici – Preventiva volontà dei condomini – Conferimento di uno specifico incarico all’amministratore – Necessità – Sussistenza	1221
Sanità pubblica – Gestione dei rifiuti – Abbandono di rifiuti – Reato di cui all’art. 255, comma terzo, d.lgs. n. 152 del 2006 – Inottemperanza del proprietario dell’area all’ordinanza sindacale di rimozione – Configurabilità – Sussistenza . . .	1222

QUESTIONI E COMMENTI

MAURO MANCINI PROIETTI – Confisca e sequestro amministrativi	1225
ROBERTO POLLARI – Ulteriori strumenti per le investigazioni oltre i confini nazionali. Le squadre investigative comuni e l’esecuzione nell’Unione Europea dei provvedimenti di blocco o di sequestro probatorio . . .	1235

I LIBRI

ANTOLOGIA DI RIVISTE

Archivio Penale (web), Rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata. fasc. n. 2, maggio–agosto 2016	1251
Attualità Grafologica, Semestrale dell'Associazione Grafologica Italiana, anno XXIV, n. 1, gennaio–giugno 2015, n. 126; anno XXIV, n. 2, giugno–dicembre 2015, n. 127	1251
Cassazione Penale, anno LVI, n.6 giugno 2016; n. 7–8 luglio–agosto 2016	1252
La Giustizia Penale, Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e legislazione, maggio 2016, n. 5; giugno 2016, n.6; luglio 2016	1254
Rivista Trimestrale della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia, Periodico trimestrale di Dottrina, Legislazione e Giurisprudenza, anno 2016, n.1–2	1254

RECENSIONI

CIPULLO R., GRECO F., MAIONE F., SERRA D., TRAMONTANO G., <i>I contratti pubblici. La responsabilità precontrattuale della P.A. La sorte del contratto già stipulato e la tutela risarcitoria nelle gare d'appalto</i>	1257
--	------

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

LEGGI E DECRETI

Codice penale – Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio. Legge n. 133 dell'11 luglio 2016 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 166, del 18 luglio 2016)	1261
--	------

<p>Codice penale – Norme per il contrasto al terrorismo e modifiche al codice penale – Ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015. Legge n. 153 del 28 luglio 2016 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 185, del 9 agosto 2016) . . .</p>	1263
<p>Discriminazione razziale – Negazionismo della Shoah e dei crimini di genocidio – Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. Legge n. 115 del 16 giugno 2016 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 149, del 28 giugno 2016)</p>	1267
<p>Unione Europea – Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni. D.lgs. n. 34 del 15 febbraio 2016 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 58, del 10 maggio 2015)</p>	1268
<p>Unione Europea – Norme di attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. D.lgs. n. 35 del 15 febbraio 2016 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 59, dell’11 marzo 2016)</p>	1271

DOTTRINA

Il sistema carcerario di fronte alla questione del terrorismo di matrice confessionale

Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e il contrasto in ambito penitenziario

Gianfederica Dito, Augusto Zaccariello

Gianfederica Dito è Direttore dell'Ufficio Ispettivo e del Controllo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Augusto Zaccariello è Comandante del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria

SOMMARIO: 1. L'attività del N.I.C. della Polizia Penitenziaria: analisi, prevenzione e contrasto del fenomeno e strategie in ambito penitenziario per fronteggiare la minaccia terroristica islamista, 1071 – 2. Legislazione in materia, 1079 – 3. Infine, si ritiene utile svolgere qualche breve considerazione su alcune specifiche disposizioni dirette a rafforzare l'aspetto preventivo, 1084.

Secondo i dati forniti dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (I.O.M. — O.I.M.) ⁽¹⁾, dal primo gennaio al 6 luglio 2016, sono stati stimati circa 230.885 arrivi di migranti in Europa, di cui 70.978 in Italia ⁽²⁾.

Il principale paese di partenza è la Libia, seguita dall'Egitto, mentre i richiedenti asilo si dichiarano prettamente siriani, afgani, nigeriani ed eritrei.

1. Istituita nel 1951 con il nome di "Comitato Intergovernativo Temporaneo per i Movimenti di Migranti provenienti dall'Europa" (P.I.C.M.M.E., dall'acronimo inglese *Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe*) l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (I.O.M. – O.I.M.) nasce a seguito dei disordini e gli spostamenti nell'Europa Occidentale originati dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi è la principale Organizzazione Intergovernativa in ambito migratorio.

2. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2015, erano stati stimati circa 70.354 arrivi in Italia, contro i 63.884 nei primi sei mesi dell'anno 2014.

Di questi, secondo la statistica dell'U.N.H.C.R. ⁽³⁾, il 70% è costituito da uomini, mentre una considerevole parte (16%) da minori non accompagnati.

La gran parte degli sbarchi avviene in Sicilia (70%), ma si registrano arrivi via mare anche in Calabria (17%), Puglia (7,5) e Sardegna (4%).

L'elevato numero di ingressi, come negli anni precedenti, ha risvolti anche sulla massiccia percentuale di stranieri sottoposti alle misure limitative della libertà personale.

Infatti, nonostante l'applicazione dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, essi rappresentano quasi il 34% della popolazione detenuta ⁽⁴⁾.

La situazione dei penitenziari italiani, d'altronde, parla chiaro: secondo un recente censimento effettuato dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su 54.731 detenuti, 18.655 sono stranieri e tra questi circa 11.029 provengono dai Paesi tradizionalmente di fede musulmana.

Questo naturalmente non vuol dire assolutamente che si sia di fronte a tutti potenziali terroristi, ma solo che la presenza nelle carceri di soggetti legati all'estremismo islamico potrebbe avere, sui più deboli ed emarginati, un effetto dirompente.

Non va infatti sottaciuto che, nonostante i ristretti per il reato di terrorismo internazionale siano ubicati in apposite sezioni ⁽⁵⁾, negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento di soggetti detenuti per reati comuni che hanno posto in essere presunte attività di proselitismo.

Nella maggioranza dei casi, i presunti "estremisti", spesso privi di riferimenti familiari all'esterno, sono spinti da un bisogno di appartenenza ad un gruppo, in conseguenza del sentimento di abbandono, che li induce a vivere la detenzione come un fallimento rispetto alle aspettative che si erano immaginati prima di partire dal loro Paese.

3. Fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees) è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, inoltre persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione.

4. Nel 2015 rappresentavano il 32%.

5. Le sezioni Alta Sicurezza 2, che prevedono la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta e dagli altri appartenenti al medesimo circuito.

In tale contesto di disagio interiore, dichiararsi appartenenti o simpatizzanti di una cellula terroristica o esercitare, all'interno della cella/sezione detentiva, la leadership li aiuta ad uscire da quel sentimento di disillusione e a sentirsi parte di un gruppo.

Tuttavia, a prescindere dall'adesione agli ideali *jihadisti*, non è comunque trascurabile il rischio che tali presunti estremisti possano effettivamente compiere atti turbativi per l'ordine e la sicurezza nei plessi penitenziari, anche suggestionando elementi più vulnerabili, usciti dal carcere, compiere atti criminali o recarsi nei teatri di combattimento o aderire al richiamo dell'ISIS.

Pertanto, in rispondenza alle direttive europee, che sottolineano l'assoluta esigenza di individuare prima possibile gli eventuali estremisti, da anni l'Amministrazione Penitenziaria, attraverso il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) della Polizia Penitenziaria, monitora tutti i ristretti per reati di terrorismo internazionale o ad esso collegati (ristretti in apposite sezioni) ed i soggetti segnalati per presunte attività di proselitismo e radicalizzazione violenta.

È opportuno precisare che il carcere esercita un doppio livello di coazione: l'isolamento del detenuto dalla società, dagli affetti familiari e dagli amici, nonché l'imposizione di regime strettamente controllato e regolamentato.

L'impatto con il carcere, unito al sentimento di fallimento esistenziale e la relativa mortificazione, può determinare, in alcuni soggetti, un ritorno alla pratica religiosa o una conversione ad un altro credo. In vari paesi europei si è assistito, infatti, ad un aumento delle conversioni di individui fragili, che cercano nell'islam una tregua da un passato inquieto.

La sofferenza per la privazione della libertà, l'emarginazione sociale, l'insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o carcerario, a cui può aggiungersi la pressione o violenza (fisica/psicologica) del gruppo, l'influenza di soggetti radicalizzati, sono tutti elementi che possono acuire il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei soggetti più deboli, generando un desiderio di appartenenza, di identità di gruppo, di tutela e guida religiosa, che possono costituire i prodromi di una radicalizzazione.

In realtà, quando si parla di emergenza delle tendenze alla radicalizzazione negli istituti, è necessario distinguere le seguenti categorie:

- a) *terroristi*: i detenuti per reati di terrorismo o estremismo di natura politica-religiosa;
- b) *leaders*: i detenuti per reati non estremisti come per esempio reati minori, reati violenti ed altri reati, ma che condividono un'ideologia estremista e risultano carismatici nei confronti della popolazione detenuta;
- c) *followers*: i detenuti per reati minori, reati violenti e ed altri reati facilmente influenzabili all'ideologia estremista;
- d) *criminal opportunists*: i detenuti per reati minori, reati violenti e ed altri reati che aderiscono all'ideologia per motivi di opportunità;

Per quanto riguarda la prima categoria si sottolinea che, come strumento di prevenzione volto a ridurre i rischi di proselitismo, è prevista, oltre ad un'accurata attività di analisi, la rigorosa separazione dalla restante popolazione detenuta.

Tale misura risulta conforme alle linee direttrici comunitarie sulle misure da applicare nelle carceri europee per prevenire la radicalizzazione e l'estremismo violento.

In tali raccomandazioni, infatti, si sottolinea che l'isolamento dei detenuti di cui sia accertata l'adesione all'estremismo violento o l'avvenuto reclutamento in organizzazioni terroristiche dagli altri detenuti, rappresenta una possibile misura per impedire che la radicalizzazione terroristica venga imposta ad altri ristretti. (cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche — II. Prevenire l'estremismo violento e la radicalizzazione terroristica nelle carceri*).

È opportuno sottolineare che, se pur il detenuto per reati di terrorismo all'interno del sistema penitenziario ha una pericolosità più contenuta, in virtù della temporanea situazione di limitazione della libertà personale, l'attenzione deve essere comunque massima al fine di evitare tentativi di cospirazioni e prevenire atti terroristici all'esterno.

Nei confronti della seconda categoria di ristretti (*leaders*) è indispensabile adottare idonee misure sia per impedire che persone detenute a loro vicine siano radicalizzate, al punto da accettare opinioni di estremismo violento che possano portare ad atti di terrorismo, sia per individuare, gestire e reinserire i soggetti già radicalizzati. (cfr. anche

Le linee guida per i servizi penitenziari e di probation sulla radicalizzazione e l'estremismo violento, diffuse dal Consiglio d'Europa ed adottate, il 2 marzo 2016, dal Comitato dei Ministri, nel corso della 1249^o riunione dei Delegati dei Ministri).

Si parla, invece, di *criminal opportunist* con riferimento ad una particolare categoria criminale che vede la collaborazione con soggetti estremisti come un'opportunità per incrementare i propri guadagni attraverso la fornitura di servizi illeciti (favoreggiamento immigrazione clandestina, produzione documenti falsi, etc.).

Nonostante l'opera di intensificazione dell'osservazione penitenziaria, risulta invece più ostica l'individuazione dei c.d. "radicali nascosti", poiché gli stessi tendono a dissimulare gli atteggiamenti di adesione all'ideologia estremista.

Questi soggetti possono comunque emergere per la loro caratura carismatica.

In genere, infatti, si tratta di individui che non partecipano ai meccanismi del gruppo anzi sembrano estraniarsi dalle loro dinamiche pur godendo di un alto grado di autorità tra i compagni musulmani tanto che in caso di conflitto spesso si rivolgono a loro per l'arbitraggio o anche per consiglio.

Per tali motivi può risultare importante individuare se all'interno del gruppo di preghiera questi detenuti svolgano funzioni di imam.

In questo panorama, ciò che bisogna prevenire e contrastare, pur nel rispetto della libertà di religione, è il rischio della radicalizzazione dei criminali comuni (*followers*), i quali pur non avendo manifestato particolare inclinazione religiosa al momento dell'ingresso nel penitenziario, possono gradualmente trasformarsi in estremisti sotto l'influenza di altri detenuti già radicalizzati (*leaders*), arrivando anche a credere che azioni come la partecipazione ad un attentato suicida possano offrire un'opportunità di salvezza e perdono.

Alla luce di quanto sopra, unitamente all'inevitabile interesse mondiale per il fenomeno del terrorismo islamico ed all'elevato numero di detenuti di origine e/o fede islamica ristretti negli istituti di pena italiani, sono state poste in essere dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), attività finalizzate alla prevenzione del reclutamento, tra i detenuti per reati comuni, di militanti delle organizzazioni terroristiche gravitanti nell'area dell'integralismo islamico.